

**UNIONE
DEI COMUNI
DI CASTELBELLINO
E MONTE ROBERTO**

STATUTO

approvato dal Comune di Castelbellino con deliberazione n. 24 del 15/03/2016
approvato dal Comune di Monte Roberto con deliberazione n. 2 del 07/03/2016

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 ***Oggetto***

1. I Comuni di Castelbellino e Monte Roberto, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge regionale n. 44 del 21 dicembre 2012, come modificata dalla legge regionale n. 23 del 26 settembre 2014, costituiscono l'Unione dei Comuni di Castelbellino e Monte Roberto, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.
2. L'Unione è ente locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente statuto.
3. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.
4. L'adesione di altri Comuni è subordinata alla modifica del presente Statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione dell'Unione.

Art. 2 ***Finalità***

1. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, può esercitare in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni fondamentali:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
 - l-bis) i servizi in materia statistica.

nonché l'esercizio di ogni altro specifico servizio o funzione amministrativa propria o ad essi delegata dalla normativa vigente nel tempo.

2. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti, compresi quelli fondamentali, necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.

3. Per la gestione dei servizi trasferiti, i Comuni conservano i poteri di indirizzo attribuiti ai rispettivi organi consiliari dall'art. 42 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.

4. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.

5. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

6. Costituiscono, altresì, finalità dell'Unione:

a) la promozione dello sviluppo socio-economico, attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;

b) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni attribuite con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;

d) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni;

e) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;

f) l'adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle autonomie locali.

Art. 3

Programmazione e cooperazione

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri soggetti istituzionali, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.

2. I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

3. In particolare i rapporti con i Comuni aderenti all'Unione sono improntati a principi di trasparenza, con la veicolazione di tutti gli atti fondamentali, e di imparziale gestione delle politiche di sviluppo del territorio, connesse alle funzioni attribuite.

Art. 4
Risorse finanziarie

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, in conformità di quanto stabilito dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi.
3. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere la redazione di un progetto di fattibilità indicante le risorse umane, strumentali e finanziarie che saranno impegnate.
4. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 2, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri enti pubblici assegnate in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.
5. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso, attraverso trasferimenti effettuati per il 70 % in proporzione all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, e per il 30 % in proporzione all'estensione del territorio. Altri parametri possono essere definiti per il finanziamento di specifiche funzioni o servizi, con successivi conformi atti deliberativi da adottarsi da parte dei Comuni aderenti all'Unione.
6. I trasferimenti di cui al comma 5 sono di norma disposti a consuntivo, su presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del servizio finanziario dell'Unione. I Comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio, in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

Art. 5
Sede dell'Unione

1. L'Unione ha la sua sede legale presso il Comune di Castelbellino, in Piazza S. Marco n. 15.
2. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e ubicarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.
3. Presso la sede dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, approvati dal Consiglio.

2. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 7 ***Adesioni all'Unione***

1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio proponente, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del Consiglio dell'Unione, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i Consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo statuto dell'Unione.

4. E' data facoltà agli altri Comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all'Unione, di esigere dall'ente istante quote di partecipazione, da definirsi con l'atto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 5.

Art. 8 ***Scioglimento dell'Unione***

1. L'Unione si scioglie quando la metà dei Consigli dei Comuni partecipanti abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa.

2. L'Unione si scioglie anche quando la metà dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti, entro il termine previsto dal successivo articolo 13.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi dell'evento generatore. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente, il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge, per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.

4. L'Unione si scioglie, altresì, ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.

5. Nei casi di scioglimento il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti.

Art. 9 ***Recesso dall'Unione***

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Il Comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al Consiglio dell'Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal primo gennaio dell'anno successivo.

3. Il recesso non deve recare nocumento all'Unione. All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente, fino all'estinzione degli stessi. E' consentito al Comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il Consiglio dell'Unione.

Art. 10 ***Attività regolamentare***

1. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.

2. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dalle disposizioni del presente statuto.

3. Entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, il Consiglio approva il regolamento di contabilità ed il regolamento per il funzionamento degli organi. Entro lo stesso termine, la Giunta adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Nelle more dell'approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel Comune aderente con il maggior numero di abitanti.

Titolo II **ORDINAMENTO STRUTTURALE**

Art. 11 ***Organi dell'Unione***

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- il Consiglio,
- il Presidente,
- la Giunta.

2. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.

3. L'Unione attua le opportune iniziative al fine di assicurare la presenza di entrambi i sessi sia nella composizione del Consiglio dell'Unione che in quella della Giunta.

Capo I IL CONSIGLIO

Art. 12 *Status degli amministratori dell'Unione*

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci.
2. Agli stessi amministratori si applicano le norme dettate dalla Parte I, Titolo III, Capo IV del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 13 *Composizione, elezione e durata del Consiglio*

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni associate, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, approvando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.
2. Il Consiglio è composto dai Sindaci e da cinque rappresentanti, di cui due di minoranza, ove presenti, per ciascuno dei due Comuni partecipanti.
3. Ciascun Consiglio comunale, ogni qualvolta viene rinnovato, provvede ad eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.
4. L'elezione del Consiglio deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione di un nuovo ente.
5. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e, comunque, sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
6. I Consiglieri decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro conferito dal Consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale o di Consigliere dell'Unione, ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.
7. Nel caso di decadenza, di cui al comma 6, di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione, nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

Art. 14 ***Consiglieri***

1. Sono attribuiti ai Consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i Consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione.
2. Per i Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, il presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
3. Il Consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.
4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del Consigliere di portare a termine il mandato

Art. 15 ***Organizzazione del Consiglio***

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento, con il quale si fissano, in particolare, le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
2. Il Consiglio approva il regolamento, e le eventuali modificazioni, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
3. La Presidenza del Consiglio compete al Presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

Art. 16 ***Competenze del Consiglio***

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo dell'Unione, esercita il controllo politico sull'amministrazione e la gestione, approva, per l'esercizio delle funzioni e servizi di competenza dell'Unione, gli atti attribuiti dalla legge ai Consigli comunali.
2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare la Giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

3. L'attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli Consiglieri, in conformità al presente Statuto.

Art. 17 ***Adunanze***

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l'ordine del giorno.
2. La convocazione può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica, nel qual caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché corredate da proposte di deliberazione.
3. Il Presidente è tenuto a riunire il consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti.
4. Alle adunanze del Consiglio possono partecipare i componenti della Giunta, per poter rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate. Gli stessi, inoltre, partecipano ai lavori del Consiglio, intervenendo nel dibattito sulle materie delegate, senza diritto di voto.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
6. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il Presidente.
7. Quando la prima convocazione sia andata deserta, alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri in carica, senza computare a tale fine il Presidente. Ai fini della seconda convocazione, la seduta di prima convocazione si considera deserta anche quando la mancanza del numero legale si verifichi in corso di seduta.
8. Il regolamento disciplina comunque ogni modalità per la convocazione del Consiglio, per la presentazione e discussione delle proposte, per l'approvazione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.
9. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto e le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Capo II

IL PRESIDENTE

Art. 18

Elezione, cessazione e dimissioni

1. Nel corso della sua prima seduta, convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, entro quindici giorni dalla elezione dei rappresentanti di ciascun Consiglio comunale effettuata nei termini di cui all'art. 13 del presente Statuto, il Consiglio dell'Unione elegge a maggioranza assoluta dei componenti in carica il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni.
2. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato tra i Sindaci ottiene tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
3. Nella seduta successiva a quella dell'elezione di un nuovo Presidente, da tenersi entro quarantacinque giorni, il Presidente, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, e comunica l'elenco dei componenti la Giunta dell'Unione.
4. Il Presidente dell'Unione deve essere un Sindaco dei Comuni facenti parte dell'Unione. La carica di Presidente è ricoperta a rotazione da ciascun Sindaco per un periodo di 20 mesi nell'ambito di ciascuna legislatura. Al fine di consentire l'elezione a Presidente dei Sindaci di tutti i Comuni aderenti, nelle successive legislature dovranno essere eletti i rappresentanti di quegli enti che non hanno precedentemente ricoperto tale carica
5. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
7. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
8. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e del Consiglio; ogni causa di cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della Giunta.
9. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'organo di governo dell'Unione rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al rinnovo.

Art. 19

Competenza

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge e dallo statuto.
3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Presidente, in particolare:
 - a) coordina e stimola l'attività dei componenti la Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
 - b) nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'ente;
 - c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;
 - d) nomina il Segretario dell'Unione e assume determinazioni per gli istituti connessi al relativo rapporto di servizio;
 - e) affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che l'individuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive;
 - f) promuove e resiste alle liti e ha potere di conciliare e transigere;
 - g) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - h) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
 - i) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta;
 - j) ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;
 - k) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali;

Art. 20

Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Quando il Vicepresidente sia impedito, il Presidente è sostituito dal componente della Giunta più giovane.

Capo III LA GIUNTA

Art. 21

Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta è composta dal Presidente e da un massimo di quattro componenti, tra i quali il Sindaco dell'altro Comune.
2. I componenti sono nominati dal Presidente, entro dieci giorni dall'elezione, tra i membri dell'esecutivo dei Comuni associati. Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile.
3. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente dell'Unione per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario dell'ente ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione. Alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede, entro dieci giorni, il Presidente, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
4. Il Presidente può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più componenti, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
5. I membri della Giunta cessano dalle funzioni rispettivamente al momento della presentazione delle dimissioni, o al momento della notificazione dell'atto di revoca.
6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Giunta decade. Sino all'elezione del nuovo Presidente, la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e le funzioni del presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 22

Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:
 - a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;
 - b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;
 - c) ad adottare i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei C.C.N.L ed alla approvazione dei contratti integrativi decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei "budgets" di risorse da assegnare ai servizi;

- d) a riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
- e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

Art. 23
Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le adunanze non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO III
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE
DELL'UNIONE

Capo I
LA GESTIONE DELL'UNIONE

Art. 24
Principi e criteri di gestione

1. L'Unione adegua l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri d'autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'attività dell'amministrazione s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quelle di gestione che sono svolte dal Segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.
3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. La tecnostruttura indicata al secondo comma esercita, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.

5. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 25 ***Personale***

1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente, ai contratti nazionali di lavoro ed alla contrattazione integrativa decentrata. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

- a) la struttura organizzativo-funzionale;
- b) la dotazione organica;
- c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'amministrazione dell'Unione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

- a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
- b) analisi ed individuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

Capo II

IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI

Art. 26 *Il Segretario*

1. Il Segretario è nominato dal Presidente dal quale dipende funzionalmente, tra i Segretari in servizio in almeno uno dei Comuni aderenti, nel rispetto del criterio di rotazione.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso d'inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal Presidente.
4. Le funzioni di Segretario possono essere svolte da un Vicesegretario nominato dal Presidente e scelto tra i Segretari in servizio in uno dei comuni aderenti. Il ViceSegretario sostituisce il Segretario in caso di assenza, impedimento o vacanza.

Art. 27 *Consulta dei Responsabili di servizio*

1. I Responsabili di servizio sono riuniti in consulta per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e degli organi di controllo interno, in materia d'organizzazione e gestione amministrativa dell'ente.
2. La consulta è convocata e presieduta dal Segretario. Alle riunioni della consulta possono partecipare il Presidente ed i componenti della Giunta.
3. La consulta concorre all'attività di programmazione della gestione economica e finanziaria, nonché alla organizzazione dell'ente, formulando parere preventivo su:
 - a) bilanci e relative variazioni;
 - b) piano esecutivo di gestione e piano degli obiettivi;
 - c) dotazioni organiche;
 - d) ogni altra materia prevista dai regolamenti.

Art. 28 *Responsabili di servizio*

1. I Responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel contratto individuale di lavoro e nel regolamento.

2. Ai Responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge e dallo statuto, ad altri organi dell'ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

3. I Responsabili preposti ai singoli servizi dell'ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Art. 29

Incarichi di Responsabile di servizio

1. Il Presidente può preporre ai singoli servizi dipendenti appartenenti alla qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

2. La copertura dei posti di responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del Presidente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al proprio mandato.

Capo III

I SERVIZI

Art. 30

Gestione dei servizi

1. L'Unione gestisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione stessa.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli enti locali.

3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 31

Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dell'Unione in organi esterni

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Presidente nomina i rappresentanti dell'Unione in organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al Consiglio, in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.
2. I rappresentanti dell'Unione in società di capitali. ed in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.
3. Qualora non osservino gli indirizzi definiti dall'Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte del Presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina. Devono, altresì, essere dichiarati decaduti quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

Capo IV

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 32

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione è stabilito dalla legge.
2. L'ordinamento stabilisce i principi contabili che si applicano alle attività di programmazione, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonché alla disciplina del dissesto.
3. Il Consiglio dell'Unione approva il Regolamento di contabilità dell'Ente.

Art. 33

Tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto di credito autorizzato. L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Capo V

IL CONTROLLO INTERNO

Art. 34

Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

- a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;
- b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;
- c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
- d) controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità;
- e) controllo strategico, teso a verificare la coerenza tra gli obiettivi politici programmati ed i risultati conseguiti dalla gestione

Art. 35

Organo di revisione dei conti

1. L'attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dall'organo di revisione dei conti.

2. L'organo è eletto dal Consiglio con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli enti locali; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell'organo di revisione. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i Responsabili di servizio dell'ente, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia ente; possono presentare relazioni e documenti al Consiglio.

5. L'organo di revisione può assistere alle sedute del Consiglio. Su richiesta del Presidente, può prendere la parola per fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

Art. 36

Controllo interno di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il Responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.

2. L'ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il

finanziamento degli investimenti.

3. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.

Art. 37

Controllo di gestione e controllo per la valutazione del personale

1. La funzione del controllo di gestione e del controllo per la valutazione del personale sono assegnate ad un Nucleo di Valutazione composto dai Segretari dei Comuni appartenenti all'Unione e da un componente esterno, cui sono affidate le funzioni di Presidente del Nucleo.

2. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

3. Per il controllo di gestione il Nucleo di Valutazione si avvale della collaborazione dei responsabili di servizio e della struttura operativa dei servizi finanziari.

4. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell'esercizio, sono disciplinati dal regolamento.

5. La funzione del controllo per la valutazione del personale ha ad oggetto le prestazioni dei Responsabili di servizio ed i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.

6. Il Nucleo di Valutazione verifica annualmente, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta.

7. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori, che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.

8. Il procedimento di valutazione del personale è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) conoscenza dell'attività del valutato;

b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.

9. La procedura di valutazione è propedeutica all'accertamento delle responsabilità dei responsabili di servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

Art. 38
Controllo strategico

1. L'attività di programmazione è sottoposta a verifica periodica e comunque entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2. Il Presidente provvede a convocare i Sindaci dei Comuni aderenti per esaminare l'andamento dei risultati gestionali dell'esercizio in corso, in relazione ai programmi approvati, e per elaborare linee di indirizzo nella impostazione delle nuove manovre di bilancio.
3. Qualora il collegio, costituito a sensi del comma 2, rilevi significativi scostamenti tra programmi e risultati nell'esercizio in corso, propone gli opportuni adeguamenti attraverso la rivisitazione della struttura organizzativa, ovvero ne prende atto in funzione della elaborazione di nuove linee di indirizzo.

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 39
Principi generali

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale, allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da essa gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
2. A questo scopo l'attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 40
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri enti pubblici, il Presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal Presidente.
2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrari atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.
3. Per quanto non incompatibile, si applica l'articolo 34 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 41
Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, l'Unione può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni, con altre Unioni di Comuni, con la Provincia e con la Regione.
2. Le convenzioni approvate dal Consiglio dell'Unione devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL' UNIONE

Art. 42
Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'ente, della partecipazione dei cittadini, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
2. L'Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza scopi di lucro, operanti sul territorio ed aventi finalità sociali nei campi dei servizi alla persona, della valorizzazione e tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

Art. 43
Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
3. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Capo II
ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 44
Accesso

1. Con apposito regolamento, adottato nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto, vengono stabilite le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici per conto dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.
2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
3. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da incidere su situazioni giuridiche soggettive di cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
4. Il regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
5. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati, nonché quelli dichiarati riservati per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del presidente, per non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
6. Il regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
7. E' in ogni caso fatta salva la facoltà per l'amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati, per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 45
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti amministrativi dell'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che coinvolgano loro interessi, nell'ambito delle attività svolte dall'ente.

TITOLO VI FUNZIONE NORMATIVA

Art. 46 *Capacità normativa*

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa attribuita dalla legge ai Comuni.
2. Costituiscono limite per l'autonomia normativa dell'Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

Art. 47 *Statuto*

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi. Per quanto non disciplinato dallo statuto si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.

Art. 48 *Modifiche dello Statuto - Entrata in vigore*

1. Le proposte di modifica al presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Comuni aderenti. I Consigli comunali le approvano con le stesse procedure e maggioranze previste per l'approvazione dello Statuto.
3. Una volta approvate le modifiche allo statuto da parte dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, il Consiglio dell'Unione prende atto delle intervenute approvazioni approvando il testo in via definitiva, con le stesse procedure e maggioranze previste dal D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione dello Statuto.
3. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, depositato presso la Segreteria dell'Unione ed affisso all'Albo Pretorio dell'Unione per 30 giorni consecutivi.
4. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.
5. Copia del presente Statuto, divenuto esecutivo ad ogni effetto di legge, viene inviata alla Regione Marche ed al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

Art. 49
Regolamenti

1. L'Unione emana regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto.
2. Nelle materie di competenza, individuate con legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla stessa, dalle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 50
Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.

SOMMARIO

TITOLO I.....

ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI.....

Art. 1

Oggetto.....

Art. 2

Finalità.....

Art. 3

Programmazione e cooperazione

Art. 4

Risorse finanziarie.....

Art. 5

Sede dell'Unione

Art. 6

Stemma e gonfalone

Art. 7

Adesioni all'Unione

Art. 8

Scioglimento dell'Unione

Art. 9

Recesso dall'Unione.....

Art. 10

Attività regolamentare.....

TITOLO II.....

ORDINAMENTO STRUTTURALE.....

Art. 11

Organi dell'unione

Capo I.....

IL CONSIGLIO

Art. 12

Status degli amministratori dell'unione

Art. 13

Composizione, elezione e durata del consiglio

Art. 14

Consiglieri

Art. 15

Organizzazione del consiglio

Art. 16

Competenze del consiglio

Art. 17

Adunanze.....

Capo II.....

IL PRESIDENTE

Art. 18

Elezione, cessazione e dimissioni

Art. 19

Competenza.....
Art. 20
Vicepresidente.....
Capo III
LA GIUNTA
Art. 21
Composizione, nomina e cessazione.....
Art. 22
Competenza.....
Art. 23
Funzionamento.....

TITOLO III

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

Capo I.....
LA GESTIONE DELL'UNIONE.....
Art. 24
Principi e criteri di gestione
Art. 25
Personale

Capo II.....
IL segretario ed I funzionari
Art. 26
Il segretario.....
Art. 27
Consulta dei responsabili di servizio.....
Art. 28
Responsabili di servizio
Art. 29
Incarichi di responsabile di servizio

Capo III
I SERVIZI.....
Art. 30
Gestione dei servizi
Art. 31
Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dell'Unione in organi esterni
.....

Capo IV
FINANZA E CONTABILITA
Art.32
Ordinamento finanziario e contabile
Art. 33
Tesoreria

Capo V
IL CONTROLLO INTERNO
Art. 34
Principi generali del controllo interno.....
Art. 35
Organo di revisione dei conti
Art. 36

Controllo interno di regolarità contabile	
Art. 37	
Controllo di gestione e controllo per la valutazione del personale	
Art. 38	
Controllo strategico	

TITOLO IV

FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 39	
Principi generali	
Art. 40	
Accordi di programma	

ART. 41

Convenzioni

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL UNIONE

Art. 42	
Associazionismo e partecipazione	
Art. 43	
Istanze e petizioni	

Capo II

ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA

DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 44	
Accesso	
Art. 45	
Pubblicità degli atti e delle informazioni	

TITOLO VI

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 46	
Capacità normativa	
Art. 47	
Statuto	
Art. 48	
Modifiche dello Statuto - Entrata in vigore	
Art. 49	
Regolamenti	
Art. 50	
Disposizioni finali e transitorie	